

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 373/11)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

| Prodotto | Paese/i di origine o di esportazione | Misure | Riferimento | Data di scadenza ⁽¹⁾ |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Soluzioni di urea e nitrato d'ammonio | Algeria Bielorussia Russia Ucraina | Dazio antidumping Impegno | Regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26), modificato dal regolamento (CE) n. 789/2008 del Consiglio (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 5) Decisione 2008/649/CE della Commissione (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 39) | 22.12.2011 |

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.

⁽¹⁾ GU C 64 dell'1.3.2011, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.